

**Ordinanza
sul contributo per la formazione per i quadri di milizia
dell'esercito
(OCFQE)**

del 22 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 29a capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹ (LM),
ordina:

Sezione 1: Contributo per la formazione

Art. 1 Condizioni

¹ Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell'esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell'ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.²

² Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell'ottenimento del grado secondo l'articolo 2.

Art. 2³ Importo del contributo per la formazione

¹ Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:

	franchi
a. per i sottufficiali:	
1. sergente in generale:	3 000
2. sergente in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	2 800
b. per i sottufficiali superiori:	
1. furriere e sergente maggiore capo in generale:	10 100
2. furriere e sergente maggiore capo in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	9 400
3. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco:	4 300

RU 2017 7495

¹ RS 510.10

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

	franchi
4. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	4 000
5. aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore:	3 300
c. per gli ufficiali subalterni:	
1. tenente in generale:	10 600
2. tenente in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	9 900
d. per i capitani:	
1. capitano in generale:	3 300
2. capitano nella funzione di comandante d'unità:	11 300
3. capitano nella funzione di comandante d'unità in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	10 600
e. per gli ufficiali superiori: maggiore e tenente colonnello	3 300

² Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1.

³ Per i capitani nella funzione di quartiermastro, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull'importo per capitano in generale secondo il capoverso 1.

⁴ All'interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l'importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l'avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5.

⁵ Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.

Art. 3 Durata ed eccezioni

¹ Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 13 LM.

² Si deroga a tale principio nel caso di:

- a. *militari in ferma continuata*: il diritto cessa al raggiungimento del limite d'età del grado corrispondente conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LM;
- b. *proscioglimento anticipato dall'obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio*: il diritto cessa con l'accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell'inidoneità al servizio, eccetto in caso di infortuni causati dal servizio militare;

- c. *militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile*: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
- d. *esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 LM*: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
- e. *esclusione dall'esercito secondo l'articolo 22 LM*: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
- f. *degradazione secondo l'articolo 22a LM*: il diritto decade con la degradazione.

³ Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.

⁴ I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.

Art. 4 Formazioni e formazioni continue

¹ È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:

- a. formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;
- b. formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.⁴

² Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami.

Sezione 2: Competenza e procedura

Art. 5 Competenza

Il Comando Istruzione decide in merito alle domande di riscossione di contributi per la formazione.

Art. 6 Domanda di pagamento

¹ Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:

- a. al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all'articolo 4; e
- b. dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

² Occorre inoltrare la seguente documentazione:

- a.⁵ l'attestato di formazione o di formazione continua, incluse:
1. una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua conclusa,
 2. l'indicazione della durata della formazione o formazione continua conclusa,
 3. una conferma firmata da un rappresentante dell'istituto di formazione che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;
- b. la fattura o il relativo giustificativo del pagamento;
- c. l'apposito modulo debitamente compilato e firmato.

³ Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 2 possono essere respinte.

Art. 7 Particolarità per il calcolo del diritto

¹ L'importo approvato del contributo per la formazione viene versato all'avente diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato.

² Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all'ammontare dell'importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile.

³ Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 8 Disposizione transitoria

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari iniziati non prima del 1° luglio 2017 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2017.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

Art. 8a⁶ Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2020

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari a sottufficiale che sono iniziati al più presto il 1° gennaio 2020 oppure che in tale data non erano ancora conclusi.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU **2020** 1549).

